

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE ELLEPIKAPPA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POZZO D'ADDA MI VIA DON SANTO
FUMAGALLI 5

Numero REA: MI - 1886263

Codice fiscale: 02961270168

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" REPERTORIO 50311 RACCOLTA 16999	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	ART. 1	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata "Società	
	Cooperativa Sociale ELLEPIKAPPA - ONLUS"	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di	
	Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti	
	operativi aventi carattere di sedi secondarie o di	
	succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità	
	Europea. La Società ha sede legale in Pozzo d'Adda.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di	
	società a responsabilità limitata in quanto compatibili con	
	la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori	
	siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto	
	dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di	
	euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura	
	del Ministero delle attività produttive come previsto per	
	legge, la società dovrà essere disciplinata dalle	
	disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di	
	conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo	
	statuto sociale.	

	ART. 2	
	La Cooperativa ha durata fino al 2099 (duemilanovantanove);	
	tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della	
	Assemblea Straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	ART. 3	
	Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi assistenziali, socio sanitari, educativi	
	e formativi, ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto	
	a), e allo svolgimento delle attività di cui all'art. 4	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto	
	b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante	
	la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della	
	legge predetta.	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	della Azienda, continuità di occupazione e migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle	

	concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i	
	Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti	
	di collaborazione coordinata continuativa, ovvero in	
	qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla	
	Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del	
	conseguimento dello scopo sociale.	
	La Società si propone:	
	1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente	
	remunerato e distribuito;	
	2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione	
	del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi	
	che regolano la cooperazione;	
	3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di	
	solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti	
	disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio,	
	anche istituendo una sezione di attività - appositamente	
	regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai	
	solli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio	
	conseguimento dell'oggetto sociale;	
	4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti	
	pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella	
	infortunistica.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	

	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nonché alle Associazioni per la gestione,	
	senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nell' ambito	
	delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei	
	Regolamenti Interni.	
	La Cooperativa è retta dal principio della mutualità senza	
	scopo di lucro, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511	
	del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di	
	cooperazione.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità interna ed esterna, l'impegno, l'equilibrio	
	delle responsabilità ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le Istituzioni pubbliche, il rispetto della persona	
	nella sua integrità. Secondo quanto indicato nel sesto	
	principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la	
	Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi	
	dei soci e della collettività, deve cooperare, su scala	
	locale, nazionale ed internazionale.	
	Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 4	

	Oggetto della cooperativa sono:	
	a) le attività assistenziali, socio sanitarie, educative e	
	formative di cui all'articolo uno, primo comma punto a),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381 e le attività di seguito	
	indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività	
	dei soci cooperatori:	
	- promozione, gestione e sviluppo di servizi sanitari, socio	
	sanitari, sociali, assistenziali, riabilitativi,	
	abilitativi, terapeutici, formativi ed educativi, anche in	
	collaborazione o per conto di Pubbliche Amministrazioni,	
	organizzazioni del privato sociale ed altri soggetti;	
	- gestione di centri socio educativi, S.F.A. servizi	
	formazione autonomia, centro sperimentali diurni per	
	disabili, comunità alloggio, comunità socio sanitarie,	
	centri residenziali per disabili, centri residenziali di	
	accoglienza e socializzazione, case famiglia, centri di	
	pronto intervento, servizi di valutazione e orientamento,	
	servizi di formazione e inserimento lavorativo, servizi di	
	trasporto con assistenza, assistenza domiciliare;	
	- servizi di orientamento scolastico e psicopedagogico;	
	- servizi di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie	
	ed alle scuole;	
	- servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza,	
	sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati	
	tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre	

	strutture di accoglienza;	
	- assistenza domiciliare per minori (A.D.M.) e portatori di	
	handicap (A.D.H.)	
	- accompagnamento, orientamento e formazione al lavoro	
	attraverso borse lavoro e tirocini formativi e	
	risocializzanti;	
	- svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale	
	anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e	
	delle devianze minorili;	
	- gestione di asili nido, micro nidi, centri per la prima	
	infanzia e nidi famiglia;	
	- servizi di baby-parcking e baby-sitteraggio;	
	- servizi di pre e post scuola;	
	- servizi di sostegno scolastico e alle attività scolastiche	
	ausiliarie;	
	- servizi quali informa-giovani ed informa-cittadino;	
	- gestione di C.A.G. e C.P.G. ,di ludoteche e centri	
	educativi di aggregazione sociale;	
	- gestione di campi estivi, centri ricreativi diurni	
	(C.R.E.D.) e campi di lavoro;	
	- partecipazione attiva nel Servizio Civile Volontario, in	
	proprio e come sede locale di Enti convenzionati, per	
	contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e	
	professionale dei giovani favorendo la realizzazione dei	
	principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela	

	dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla	
	educazione alla pace fra i popoli;	
	- attività di sostegno del turismo sociale come anche di	
	gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla	
	fruizione turistica delle persone in età anziana, dei	
	portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in	
	posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;	
	- sostegno e assistenza a persone con disturbo psichico e	
	psichiatrico e portatori di handicap psico-fisico;	
	- servizio di consulenza familiare;	
	- formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia	
	ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed	
	anziani;	
	- consulenza psicopedagogica;	
	- gestione di laboratori di musicoterapia, arte-terapia,	
	educazione ambientale, espressivi, artistico-artigianali,	
	ortoterapia e attività ludico-ricreative con animali da	
	compagnia;	
	- gestione di Centri specializzati in IAA (Interventi	
	Assistiti con l'ausilio di Animali) secondo le linee guida	
	ministeriali sulla Pet-Therapy;	
	- attività di fattoria sociale;	
	- gestione di corsi di formazione sugli I.A.A. (Interventi	
	Assistiti con l'ausilio di Animali);	
	- promozione di attività di carattere educativo, formativo e	

	culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti	
	gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura	
	dello sviluppo della persona;	
	- organizzazione di eventi socio culturali e di raccolta	
	fondi;	
	- attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali;	
	- servizi finalizzati allo sviluppo armonico dell'individuo	
	e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente	
	necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla	
	famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche	
	in quei casi in cui si richiedono interventi volti a	
	rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà	
	di integrazione sociale dei minori;	
	- servizi di prevenzione laddove siano individuati fattori a	
	rischio di emarginazione e disadattamento;	
	- gestione di lavori di pubblica utilità, di percorsi di	
	messa alla prova e di percorsi riabilitativi nell'ambito dei	
	servizi sociali;	
	- gestione di centri diurni e comunità psichiatriche;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane	
	autosufficienti e non, del benessere fisico o mentale della	
	persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai	
	giovani, ai portatori di handicap ed ai possibili utenti in	
	posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;	
	- gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere	

	animativo finalizzate al miglioramento della qualità della	
	vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la	
	cultura ed il turismo sociale;	
	- gestione di case protette, comunità alloggio, case	
	famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i	
	servizi inerenti l'assistenza, in comunità, dei	
	tossicodipendenti;	
	- gestione di appartamenti protetti e housing sociale	
	rivolti al disagio sociale ed economico;	
	- accoglienza e supporto all'integrazione di richiedenti	
	asilo e titolari di protezione internazionale in forma	
	diurna e residenziale in strutture adibite C.A.S. (centri	
	accoglienza straordinaria) e S.P.R.A.R. (sistema di	
	protezione richiedenti asilo e rifugiati);	
	- servizi di sportello migranti e di mediazione	
	interculturale;	
	b) le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi	
	principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle	
	persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della	
	legge 8 novembre 1991, n. 381. Attività diverse a carattere	
	artistico - artigianale, industriale, commerciale e di	
	servizio. Finalizzate alla formazione e all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate, e specificatamente le	
	seguenti:	
	- servizi di trasporto sociale e assistito;	

	- servizi di trasporto sanitario semplice;	
	- attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie presso	
	strutture proprie e di terzi in regime di global service;	
	- gestione di laboratori di produzione artigianale e	
	commercio di manufatti in genere;	
	- attività strutturate di manifattura ceramica,	
	confezionamento, grafica d'arte e pubblicitaria, piccola	
	editoria artistica, pittura, decorazione, interventi	
	artistici in opera, fotografia, scenotecnica, scenografia,	
	falegnameria, restauro, design, video, musica;	
	- consulenze esterne e corsi di formazione ad indirizzo	
	artistico - artigianale, progettazione e cura di eventi di	
	promozione culturale, nonché l'esercizio del commercio anche	
	dei sopradetti prodotti, sia in forma itinerante e/o	
	occasionale, sia in forma di punto fisso di vendita;	
	- attività di ristorazione;	
	- attività di pulizie;	
	- attività di giardinaggio;	
	- coltivazione e allevamento secondo le leggi	
	sull'agricoltura sociale;	
	- attività di formazione, di addestramento e di preparazione	
	professionale;	
	- attivazione e gestione di attività con finalità creative,	
	socializzanti e di assistenza educativa.	
	La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra	

	attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di	
	natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali	
	e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti	
	ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione	
	esemplificativa:	
	a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private ed altre;	
	b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in società di capitali comunque costituite, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi	
	attività;	
	d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi	
	economici, consortili e fideiussori pubblici o privati,	
	diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il	
	credito;	
	e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel	

	tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi	
	la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà	
	provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5	
	Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci	
	cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età o siano in grado di	
	acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di	
	mestieri attinenti alla natura dell'attività della	
	Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della legge	
	381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori	

	occupati in cooperativa per le attività afferenti	
	all'attività sub b gli stessi, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che	
	prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori	
	volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro	
	dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può	
	essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di	
	parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei	
	soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire	
	alla Cooperativa Soci persone giuridiche. Possono essere	
	ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 08.11.91 n. 381,	
	come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle	
	attività delle Cooperative sociali.	
	Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata	
	la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia	
	cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci	

	stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo	
	istituito.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al	
	Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di	
	sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai	
	limiti di legge e del presente Statuto;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore, se	
	persona fisica dovrà contenere quanto indicato nel primo	
	comma ad esclusione della lettera b), se Ente, Organismo o	
	Persona giuridica dovrà contenere:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, attività	
	b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona	
	giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) ammontare del Capitale Sociale che si propone di	

	sottoscrivere nel rispetto dei limite minimo stabilito dal	
	presente Statuto;	
	e) copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità,	
	delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le	
	modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale - determini il superamento dei limiti previsti	
	dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di società per azioni, gli	
	amministratori devono convocare l'assemblea per la	
	modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	

	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio	
	è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei	
	dati previsti dal presente articolo.	
	Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi	
	diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti	
	sociali identici o affini a quelli esercitati dalla	
	Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	ART. 7	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella	
	misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in	

	nessun caso restituibile.	
	Essi sono, inoltre, obbligati:	
	a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in	
	relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo	
	quanto previsto nel Regolamento Interno;	
	d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea	
	dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.	
	Le prestazioni di cui al punto c) si applicano	
	esclusivamente ai Soci cooperatori.	
	Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di	
	avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	ART. 8	
	E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari	
	di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano	
	identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività	
	nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico	

	assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a	
	particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo	
	delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso	
	settore.	
	E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non	
	titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque	
	retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano	
	nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa,	
	nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo	
	specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello	
	svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal	
	tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la	
	Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale	
	e personale a partecipare alla attività sociale ed al	
	conseguimento degli scopi sociali.	
	ART. 9	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, L'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano acquisire, completare o	

	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, L'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	10 (dieci) per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in	
	misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del	

	capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in	
	assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente	
	statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti in via generale.	
	TITOLO IV	

	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. 10	
	La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per	
	causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona	
	giuridica.	
	ART. 11	
	Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il	
	Socio cooperatore:	
	a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati	
	motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per	
	temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se	
	ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente	
	Statuto, legittimino il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di	
	prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla	
	scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal	
	regolamento.	
	Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni	
	di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine	
	decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a	

	recedere dalla società.	
	ART. 12	
	Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del	
	rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti	
	Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del	
	rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti	
	che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di	
	riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze	
	tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per	
	superamento del periodo di conservazione del posto, per	
	inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo	
	di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi	
	formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;	
	c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle	
	Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi	
	da comunicare entro i cinque giorni successivi;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali	
	sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti	
	ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'art. 8;	
	f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla Cooperativa;	
	g) che venga condannato con sentenza penale passata in	
	giudicato per reati infamanti;	
	h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il	
	corso del rapporto associativo;	
	i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere	
	diritto alla pensione di vecchiaia.	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto	
	di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza	
	del termine di preavviso eventualmente previsto dal	
	Regolamento.	
	ART. 13	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono	
	essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata	
	o mediante Raccomandata a mano.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le	
	richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale	
	diniego da parte della Cooperativa.	
	ART. 14	
	I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente	
	versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo	

	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio,	
	divenga operativo.	
	Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante	
	alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini	
	previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.	
	Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta	
	scritta dell'interessato.	
	Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile. La	
	liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio a titolo di ristorno può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni.	
	ART.15	
	In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota	
	effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata e	
	rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste	
	nel precedente articolo.	
	ART. 16	
	I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio	
	cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il	
	rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei	

	mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.	
	Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono	
	gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico	
	delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali	
	non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo	
	di riserva legale.	
	TITOLO V	
	DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO	
	INTERNO.	
	ART. 17	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro	
	ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la	
	relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito	
	Regolamento Interno.	
	II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	ART. 18	
	Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a	
	indici oggettivi di carattere economico produttivo e	
	finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale;	

	può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte	
	in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.	
	Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di	
	promozione di nuova imprenditorialità.	
	E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza	
	ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste	
	dalle vigenti leggi in materia.	
	TITOLO VI	
	STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 19	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti	
	di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	

	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART. 20	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili,	
	vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori	
	destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione	
	o al potenziamento aziendale.	
	A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del	
	conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti	
	attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non	
	superare un terzo del totale dei voti complessivamente	
	spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	

	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno tre mesi.	
	La Cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo,	
	potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni	
	dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione	
	cooperativa. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa	
	ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare	
	avranno pertanto diritto di partecipare agli utili	
	eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio	
	suddetto.	
	I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei	
	soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati	
	amministratori. La maggioranza degli amministratori deve	
	comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento.	
	TITOLO VII	
	RISTORNI	
	ART. 21	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	

	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, nonché in relazione all'entità della	
	retribuzione e all'inquadramento professionale, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento	
	che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni	
	dei soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO	
	ART. 22	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale	
	sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore di 25,00	
	(venticinque virgola zero zero) euro;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;	
	c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinate al	

	Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al	
	presente statuto;	
	d) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote e azioni sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non	
	possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la	
	vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento	
	ART.23	
	Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e	
	precisamente:	
	a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della	
	sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	Amministrazione e comunque entro due anni dalla	
	sottoscrizione.	

	Le quote/azioni non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel	
	titolo soci del presente statuto.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque	
	la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro	
	ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era	
	titolare il cedente, né in altra forma.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.	
	ART. 24	

	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci	
	cooperatori, ai sensi del precedente articolo 22, fatta	

	salva l'eventuale qualificazione degli stessi ristorni come	
	componenti negativi di esercizio;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, delle azioni dei soci sovventori	
	e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dal presente statuto e in	
	considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle	
	lettere b) e c) dell'articolo 2514;	
	g) all'acquisto di proprie quote o azioni, solo nei limiti	
	degli utili distribuibili e riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato e se il rapporto tra il	
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della	
	società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato	
	all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili	
	h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera g) dell'art. 22.	
	L'Assemblea può sempre deliberare in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c) d) f) ed g), che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella	
	lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a).	

	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 21, è consentita solo una volta	
	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 25	
	Sono organi della società:	
	a) Assemblea dei soci;	
	b) Amministratori;	
	c) il Presidente;	
	d) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ART. 26	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	

	sindacale e la relativa remunerazione;	
	4. le modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni,	
	o per speciali motivi, entro i centoottanta giorni	
	successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.	
	ART. 27	
	Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi con lettera	
	raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro	
	ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso	
	di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale	
	almeno dieci giorni prima dell'adunanza.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto,	
	tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e	
	in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma,	

	usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle	
	Assemblee.	
	ART. 28	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che	
	Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea	
	delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la	
	liquidazione della società, per cui sarà necessaria la	
	presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti	
	esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti	
	dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare da altro soggetto	
	socio o non socio, nei limiti e ai sensi del combinato	
	disposto degli articoli 2539, 2372 e 2479 bis c.c.	
	Nessuno può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	ART. 29	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di	
	stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle	
	per corrispondenza o mediante altri mezzi di	
	telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve	
	contenere per esteso la deliberazione proposta.	
	ART. 30	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino	
	iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.	
	Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della	
	quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci	
	sovventori ha diritto ad un voto per ogni dieci azioni	
	possedute, fine ad un massimo di cinque; i voti	
	complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in	
	ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a	
	tutti i Soci, tale ragguaglio avviene in caso di eccedenza	
	di tale limite con proporzionale riduzione dei voti	
	esprimibili da ogni socio sovventore, che potrà essere	
	quindi anche inferiore alla unità.	
	Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e	
	per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai	
	Soci sovventori a norma del comma precedente sono	
	proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto	
	dell'unità.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente	

	statuto.	
	Ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto	
	spettante ad ogni socio in quanto tale, è possibile	
	attribuire un numero di voti in ragione della qualità e	
	quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i	
	criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	In particolare, il regolamento definisce i parametri	
	relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico	
	attraverso i quali la cooperativa individua i soci che	
	possono accedere al voto plurimo.	
	I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono	
	singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni	
	assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non	
	può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni	
	singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo,	
	si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti	
	automaticamente entro la misura consentita, applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	AMMINISTRATORI	
	ART. 31	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	

	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi	
	in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	

	vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il	
	diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto	
	di unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo,	
	al Consiglio di Amministrazione:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;	
	3) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;	
	4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari	
	con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi	
	operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di	
	Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere	
	conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca,	
	compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative	

	private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;	
	6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti,	
	ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, e nominare il Direttore Generale	
	determinandone funzioni e retribuzione;	
	8) assumere e licenziare il Personale della Società,	
	fissandone mansioni e retribuzione;	
	9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	la esclusione dei Soci;	
	10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del	
	presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;	
	11) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma	
	dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale;	
	12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi,	
	Enti e società;	
	13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o	
	stabilimenti operativi;	

	14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori	
	delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente	
	Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la	
	condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di	
	sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di	
	rilevanza strategica;	
	15) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	referimento alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	

	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	ART. 32	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del Codice Civile.	
	IL PRESIDENTE	
	ART. 33	
	II Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di	
	ordinaria amministrazione.	
	II Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori alle liti attive e passive riguardanti la	

	società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	

	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	

	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO X	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 35	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per	

	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e	
	mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di	
	conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli	
	effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni	
	controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	Milano che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli	
	arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla	
	conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento	
	giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione	
	dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della	
	domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per	
	iscritto.	
	Le controversie non risolte tramite la conciliazione, dovrà	
	essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della	
	CCIAA del luogo ove ha sede legale la società, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 60 giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	

	designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del	
	tribunale del luogo in cui ha sede la società.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto Resta fin	
	d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO XI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i Soci.	
	ART. 37	
	In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo,	

50 di 51

51 di 51